

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 23/05/2022

OGGETTO:

SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME, BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO

=====
L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	A
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P
Ferrari Piergiorgio	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 12 DEL 23.05.2022

Presenti n. 11 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 che prevede per i comuni la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 in materia di "status" dei Segretari comunali e provinciali, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni per l'ufficio di segreteria "anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni";
- l'art. 16-ter, comma 11 del D.L. 30/12/2019 n. 162 che determina la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020 riguardante modalità e disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 30/09/2019 con la quale si è stabilito di stipulare una convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, avente, a norma dell'art.2 dello schema di convenzione allegato *“durata dalla scadenza fino alla scadenza del Sindaco del Comune capofila, Bibbiano, e comunque con piena validità fino ad apposite determinazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo-eletti”*;

DATO ATTO che la convenzione è stata stipulata tra i Comuni in data 04/10/2019;

CONSIDERATO che la gestione in forma associata e coordinata tra i Comuni consente:

- di avvalersi di un'unica professionalità per lo svolgimento di funzioni direzionali compatibili con ciascuna realtà locale;
- di ottimizzare le strutture dei servizi esistenti con una gestione unitaria delle problematiche dei comuni nel loro complesso;
- uno scambio reciproco di forme di collaborazione anche in merito alla gestione associata in ambito distrettuale;
- vantaggi per l'efficienza dell'azione amministrativa e per l'economicità della gestione;

EVIDENZIATO che, allo stato attuale, si ritiene di procedere all'approvazione di una nuova convenzione di segreteria che prevede, in aggiunta ai comuni già aderenti, l'aggiunta del Comune di Salsomaggiore Terme con la funzione di capofila;

DATO ATTO che, prima di procedere all'approvazione di una nuova convenzione è necessario provvedere allo scioglimento di comune accordo tra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, dell'attuale convenzione che, all'art. 2, comma 2, prevede la fattispecie in oggetto e testualmente recita:

“2. Prima di tale scadenza, i Comuni convenzionati:

a) possono, di comune accordo, sciogliere la convenzione mediante appositi atti consiliari che contestualmente individuino la decorrenza del disposto scioglimento”;

PRECISATO che:

- i Comuni di Salsomaggiore Terme, Bibbiano, il Comune di Campegine, il Comune di Gattatico e il Comune di Reggiolo, sono ricompresi nell'ambito territoriale della sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna;
- il Segretario dei Comuni convenzionati presterà servizio in ciascuno di essi a seconda delle singole esigenze, assicurando settimanalmente la presenza di n. 9 ore nel Comune di Salsomaggiore Terme e Bibbiano - n.6 ore nel Comune di Campegine, - n.6 ore nel Comune di Gattatico e n. 6 ore nel Comune di Reggiolo. Il Segretario dovrà assicurare, altresì, l'assistenza e la partecipazione agli organi collegiali, ogni volta che se ne presenti la necessità;
- Il Comune di Salsomaggiore Terme, in qualità di Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero, con cadenza quadrimestrale, della quota di rispettiva competenza dei comuni aderenti, che dovrà essere versata al Comune di Salsomaggiore Terme entro il 15 del mese successivo;
- la spesa a carico del Comune Campegine è quantificata nella misura corrispondente a n. 6 ore settimanali del trattamento economico del Segretario;

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria tra il Comune di Salsomaggiore Terme e i Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, allegato (all A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art 37 TUEL comma 5 a norma di cui *“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”;*

VISTA la nota redatta dal Segretario Comunale in merito all'urgenza di procedere allo scioglimento della convenzione e all'approvazione del nuovo schema di convenzione (all B).

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge in forma palese

DELIBERA

1. di sciogliere la convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale in essere tra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, che comunque rimane attiva fino all'avvio della nuova convenzione;
2. di approvare la convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria tra il Comune di Salsomaggiore Terme e i Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. che la nuova convenzione avrà decorrenza dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, espressi in forma palese, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 17/05/2022

OGGETTO: SCIoglimento CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME, BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 18/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 17/05/2022

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME, BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni: In merito alla previsione di cui all'art. 6 dello schema di convenzione, circa il rimborso trimestrale delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo, si precisa che in fase di liquidazione si valuterà la conformità delle richieste di rimborso alla giurisprudenza in merito alle spese di viaggio (cfr. sez. contr. Lazio del. N. 3/2017 - Sez. giurisdiz. Emilia Romagna n.103/2015/R - Sez. controllo Abruzzo n.221/2016/PAR)

Campegine li, 18/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 12 del 23/05/2022 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 25/05/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ InfoCamere S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 23/05/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 25/05/2022 al 09/06/2022
E' divenuta ESECUTIVA il 23/05/2022 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 25/05/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - E-mail sede@comune.campegine.re

L'art 38 comma 5 del D.LGS. n.267/2000, dispone al 5 comma, quanto segue:

"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"

La ratio di tale disposizione normativa è quella di limitare, nel periodo di transizione l'approvazione soltanto degli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa (Tar Catania sez. III, 22 dicembre 2009 n.2194).

Si tratta, cioè, degli atti per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati o hanno una utilità di gran lunga inferiore (Tar Genova sez I 23/11/2021 n.998).

L'art 2 della Convenzione di segreteria prevede che prima della scadenza i Comuni convenzionati: *"possono, di comune accordo, sciogliere la convenzione mediante appositi atti consiliari che contestualmente individuino la decorrenza del disposto scioglimento"*

Considerato che la natura degli accordi convenzionali, e il ruolo che in essi gioca l'autonomia negoziale, sono stati chiariti dalla giurisprudenza, secondo la quale all'interno delle convenzioni di urbanizzazione risulta prevalente il profilo della libera negoziazione. Quindi, sebbene sia innegabile che tali convenzioni, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresentino un istituto di complessa ricostruzione. non può negarsi che nelle stesse si assiste all'incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile, con tutto ciò che ne discende in termini di vincolatività delle relative prescrizioni (Tar Milano sez II 23/12/2019 N.2734-C.D.S.sez IV 7 maggio 2015 n.2313.)

Considerato che il Comune di Reggiolo quello di Gattatico, hanno adottato la deliberazione di scioglimento della vecchia convenzione con contestuale decisione di aderire alla nuova convenzione.

Che risulta necessario non venire meno a precisi obblighi convenzionali ed al contempo garantire lo svolgimento della funzione del Segretario Comunale anche in previsione delle decisioni che la nuova assemblea, dovrà assumere dopo la consultazione elettorale.

Pertanto si propone la proposta all'approvazione dei Sigg. Consiglieri

Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Pignataro D'Urso

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA GENERALE TRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME,
BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO.**

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Bibbiano, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Campegine, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Gattatico, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Reggiolo, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

intendono svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____

TRA

il Comune di Salsomaggiore Terme, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Filippo Fritelli;

il Comune di Bibbiano, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;

il Comune di Campegine, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;

il Comune di Gattatico, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;

il Comune di Reggiolo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;

si conviene e si stipula quanto segue;

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Salsomaggiore Terme, Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria generale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Salsomaggiore Terme assume la veste di Ente capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme, capo convenzione, compete la nomina e revoca del Segretario generale.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o al termine naturale della medesima, il Segretario conserva la titolarità della Segreteria dell'Ente capo-convenzione.

ART.4 – SOSTITUZIONE SEGRETARIO GENERALE

Alla sostituzione del Segretario generale, in caso di impedimento o di assenza del medesimo, provvederanno i Vicesegretari presenti in ognuno degli Enti facenti parte della convenzione, i quali potranno avvalersi della facoltà, prevista dalla Circolare prot. n. 3782-e del 18-06-2015 del Ministero dell'Interno –Albo Nazionale, di nominare, ciascuno di essi, un diverso Vicesegretario in luogo dell'unico Vice Segretario.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Il Segretario dei Comuni convenzionati presterà servizio in ciascuno di essi a seconda delle singole esigenze, assicurando settimanalmente la presenza di:

- n. 9 ore nel Comune di Bibbiano
- n. 9 ore nel Comune di Salsomaggiore Terme
- n. 6 ore nel Comune di Campegine
- n. 6 ore nel Comune di Gattatico
- n. 6 ore nel Comune di Reggiolo

Il Segretario dovrà assicurare, altresì, l'assistenza e la partecipazione agli organi collegiali, ogni volta che se ne presenti la necessità.

Il Segretario, fermo restando la ripartizione del numero di ore spettanti ad ogni Comune, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Salsomaggiore Terme, in qualità di Ente capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero, con cadenza quadrimestrale, della quota di rispettiva competenza dei comuni aderenti, che dovrà essere versata al Comune di Salsomaggiore Terme entro il 15 del mese successivo.

Le spese per missioni svolte dal Segretario generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Le spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo saranno rimborsate trimestralmente al Segretario del Comune medesimo secondo la normativa vigente.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali. La spesa relativa al trattamento

economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente in base alle ore attribuite a ciascuno di essi come specificato nell'art. 5 della presente convenzione.

Il trattamento economico del Segretario generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art.45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La maggiorazione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà corrisposta dall'ente che ha riconosciuto tale maggiorazione.

Al Segretario generale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 42 CCNL 16 maggio 2001 e secondo la metodologia dell'Ente capo-convenzione.

La valutazione dei risultati del Segretario generale nei vari Enti è comunicata all'Ente capo-convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, ripartendolo tra i due Enti nella misura indicata al comma 4 del presente articolo.

Alla corresponsione dei buoni pasto, ove ne ricorrano le circostanze provvederà ogni singolo ente, secondo i propri criteri di erogazione.

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei Comuni, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida a decorrere dalla presa in servizio del Segretario titolare sino al 30.06.2023.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti gli Enti convenzionati;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti;
- lo scioglimento e il recesso avranno efficacia dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione del recesso medesimo;
- prima della scadenza, potrà essere rinnovata, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Generale conserverà la titolarità nel Comune di Salsomaggiore Terme.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Roma e di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme

Il Sindaco del Comune di Bibbiano

Il Sindaco del Comune di Campegine

Il Sindaco del Comune di Gattatico

Il Sindaco del Comune di Reggiolo